

R.G. 1049 2017



TRIBUNALE DI BELLUNO

Il TRIBUNALE, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. UMBERTO GIACOMELLI	Presidente
Dott. CHIARA SANDINI	Giudice rel.
Dott. FABIO SANTORO	Giudice

nel procedimento n. 1049 2017 R.G. promosso

DA

M. ... A. E. S. ... F. ... con gli avvocati Gianfranco e Piero
Tandura

CONTRO

COMUNE DI FELTRE

SINDACO DI FELTRE

MINISTERO DELL'INTERNO, con l'Avvocatura dello Stato

Il Tribunale,

a scioglimento della riserva assunta in data 13.7.2017, pronuncia la seguente

ORDINANZA

49

Con ricorso ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000 M. ... A. e S. ... F. ... proponevano opposizione avverso il provvedimento adottato dal Comune di Feltre in data 26.4.2017 di diniego alla trascrizione dell'atto di omologazione di matrimonio datato 11.2.1997.

Esponavano i ricorrenti di essersi sposati con rito tradizionale in Marocco con iter che si era concluso, seguendo una sorta di procedimento a formazione progressiva, presso il Consolato del Regno di Marocco in Italia, il quale aveva riconosciuto *ex post*, con efficacia retroattiva al 3.5.1993, effetti civili al matrimonio.

Precisavano che per il Regno del Marocco risultano tuttora legati da valido vincolo matrimoniale.

Si dolevano quindi del fatto che il Comune di Feltre aveva negato la trascrizione dell'atto, sottolineando che i matrimoni contratti all'estero hanno immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento ad eccezione dell'ipotesi di contrarietà all'ordinamento pubblico interno, non ricorrente nella fattispecie in esame.

Evidenziavano in particolare che la trascrizione era stata negata esclusivamente in ragione della mancanza di indicazione del luogo di celebrazione del matrimonio.

In ragione di quanto sopra, chiedevano di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Feltre la trascrizione dell'atto di omologazione di matrimonio oggetto del procedimento.

In via subordinata, chiedevano la formazione *ex novo* di un atto di matrimonio idoneo alla trascrizione.

Con memoria di risposta datata 23.6.2017 si costituiva nell'ambito del presente procedimento il Comune di Feltre chiedendo il rigetto del ricorso.

Sottolineava il Comune che il luogo del matrimonio costituisce requisito essenziale per poter procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio.

Con comparsa del 4.7.2017 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, manifestando adesione alla linea difensiva del Comune. Sottolineava il Ministero che l'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno e che il "Massimario per l'ufficiale dello stato civile", al par. 9.1.1, prevede che "*non potrà essere trascritto il matrimonio contratto all'estero se il relativo atto manchi dei requisiti essenziali del luogo di celebrazione e della data del matrimonio*".

Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.

Occorre innanzitutto considerare che a mente dell'art. 28 legge n. 218/1995 "il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento".

Tale norma di diritto internazionale privato stabilisce un concorso alternativo di criteri di collegamento chiaramente ispirato al *favor validitatis*.

Sempre nel senso del *favor validitatis* si esprime la convenzione consolare tra la Repubblica Italiana ed il Regno del Marocco del 18.2.1994, entrata in vigore l'1.5.2000, che riconosce al matrimonio celebrato nella sede consolare marocchina in Italia i medesimi effetti di un matrimonio celebrato sul territorio italiano.

Con riferimento alla fattispecie in esame si ritiene che il matrimonio tra i ricorrenti, all'epoca entrambi cittadini marocchini, possa essere ritenuto celebrato in Italia, presso il Consolato del Regno di Marocco a Milano, posto che nel nostro Paese si è concluso quella sorta di *iter* a formazione progressiva che ha visto il suo avvio con l'espletamento delle formalità previste dal rito tradizionale nel luogo d'origine.

L'unione matrimoniale, riconosciuta dal Regno del Marocco, risulta in particolare confermata dall'atto di "omologa" relativo all'incontro dell'11.2.1997 avvenuto presso il Consolato di Milano, al quale hanno partecipato i due coniugi e 12 testimoni. In tale occasione, a seguito di conferma del matrimonio tra gli odierni ricorrenti da parte dei dodici testimoni, vi è stato il riconoscimento della sua validità dal 3.5.1993.

Il luogo di celebrazione del matrimonio va individuato in Italia e più precisamente nella città di Milano, ove si è compiuta l'ultima formalità necessaria per il suo perfezionamento.

In conformità al principio del *favor validitatis* che emerge dalla normativa internazionale, si deve quindi ritenere che nulla osti alla trascrizione del matrimonio tra i ricorrenti, celebrato in Italia tra soggetti che all'epoca erano entrambi cittadini marocchini, e ciò sia ai sensi dell'art. 28 della legge 218/95, che riconosce validità al matrimonio celebrato secondo la legge nazionale dei coniugi al momento della celebrazione (nel caso di specie la legge del Regno del Marocco), sia alla luce di quanto previsto dalla convenzione internazionale Italia - Regno del Marocco in precedenza richiamata, quantunque entrata in vigore in epoca successiva rispetto alla "omologa del matrimonio", formatasi presso il Consolato di Milano nel 1997.

CG

Non sono del resto emersi dalle allegazioni delle parti, con riferimento alla fattispecie in esame, elementi tali da far ritenere che il matrimonio in oggetto presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico interno.

Quanto invece alla mancata indicazione del luogo esatto in cui, nel Regno del Marocco, ha conosciuto il proprio inizio il rito matrimoniale avviato nelle forme tradizionali si ritiene che la relativa omissione non costituisca ostacolo alla trascrizione dell'atto di omologa, posto che è noto il luogo ove l'iter si è concluso (Milano).

Le spese di lite, stante l'oggettiva assenza di esplicita indicazione nell'atto del luogo di inizio della celebrazione del matrimonio in Marocco e tenuto conto della particolarità della questione, vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:


- 1) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Feltre la trascrizione dell'atto di omologazione di matrimonio tra M. ~~Al~~ e S. ~~F~~ celebrato a Milano in data 11.2.1997 oggetto del presente procedimento;
- 2) compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Belluno, così deciso il 13.7.2017


Il Presidente

Umberto Giacomelli



Il Giudice relatore

Chiara Sandini



TRIBUNALE DI BELLUNO

Depositato il

IL

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Pina Rita MARCUCCI